

SETTORE

IVA

**POSSIBILE PRESENTARE UN MOD. IVA
INTEGRATIVO DI UNA DICHIARAZIONE
ORIGINARIA A RIMBORSO “ARCHIVIATA”**

RIFERIMENTI

- Art. 8, comma 6-bis, DPR n. 322/98
- Art. 38-bis, DPR n. 633/72
- Risposta interpello Agenzia Entrate 23.4.2021, n. 289

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile presentare una dichiarazione IVA integrativa al fine di apporre il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di richiedere il rimborso del credito IVA risultante dall'originaria dichiarazione archiviata dall'Ufficio “per mancata presentazione documentazione”.

In tal caso, alla dichiarazione IVA integrativa non sono applicabili sanzioni non essendo riconducibile “ad un errore o ad una violazione”.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

In caso di richiesta di rimborso del credito IVA annuale di importo superiore a € 30.000 da parte di un soggetto "non a rischio", è possibile non prestare la garanzia presentando:

- la dichiarazione annuale munita del visto di conformità;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva (Informativa SEAC [26.2.2021, n. 64](#)).

Inoltre come previsto dall'art. 8, comma 6-bis, DPR n. 322/98 ferma restando l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di beneficiare del ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, è consentito integrare la dichiarazione IVA entro il termine previsto per l'accertamento ex art. 57, DPR n. 633/72 per correggere errori / omissioni "a favore" / "a sfavore" del contribuente, ossia errori / omissioni che abbiano comportato l'indicazione di un maggior / minor imponibile o, comunque, un maggior / minor debito d'imposta o un maggior / minor credito IVA.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con la Risposta 23.4.2021, n. 289 precisa che è possibile presentare una dichiarazione IVA integrativa al fine di apporre il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in precedenza non "presenti" nella dichiarazione originaria.

MOD. IVA INTEGRATIVO DI UNA DICHIARAZIONE ORIGINARIA A RIMBORSO "ARCHIVIATA"

Il caso affrontato dall'Agenzia nella citata Risposta n. 289, riguarda una società di diritto svizzero, operante in Italia tramite rappresentante fiscale che ha richiesto a rimborso il credito IVA 2018 risultante dal mod. IVA 2019 senza apporre il visto di conformità e rendere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'art. 38-bis, DPR n. 633/72.

La società, dopo aver riscontrato che la dichiarazione IVA era stata archiviata dall'Ufficio "*per mancata presentazione documentazione*", ha chiesto la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa al fine di apporre il visto nonché fornire la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti previsti dal citato art. 38-bis.

LA CONFERMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Richiamando la precedente prassi (Circolari 30.12.2014, n. 32/E, 27.10.2015, n. 35/E e Risposte 30.7.2020 n. 231 e 31.8.2020 n. 292), l'Agenzia delle Entrate conferma che è consentito **modificare la scelta manifestata nella dichiarazione annuale**, relativa al credito IVA richiesto a rimborso, presentando una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza dell'attività di accertamento di cui al citato art. 57, ossia:

- entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, con riferimento ai periodi d'imposta successivi al 2015;
- non oltre il 31.12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi ai periodi d'imposta precedenti al 2016.

La dichiarazione integrativa può essere **utilizzata anche nel caso**



"in cui non sia in alcun modo modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma sia esclusivamente corretta la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa".

Nel caso di specie, presupponendo che la società non abbia ricevuto la comunicazione di diniego del rimborso e che il credito IVA non sia già stato utilizzato in detrazione / compensazione, l'Agenzia precisa che è possibile presentare, entro il termine di cui al citato art. 57, una dichiarazione integrativa **al fine di apporre il visto di conformità / dichiarazione sostitutiva di atto notorio in precedenza non "presenti" senza modificare la destinazione del credito IVA**, e ciò nonostante la dichiarazione IVA originaria a rimborso sia stata "archiviata" dall'Ufficio.



In tal caso, "*trattandosi di integrazioni non riconducibili ad un errore o ad una violazione*", **non è dovuta alcuna sanzione.**